

# Adempimenti in tema di monitoraggio fiscale anche per le polizze estere

In caso di riscatto di polizze assicurative estere, per l'esonero dagli obblighi a carico dell'intermediario italiano devono ricorrere alcune condizioni

/ Stefania BARSALINI

I dati relativi ai **trasferimenti e alle movimentazioni** oggetto di rilevazione ex comma 1 dell'[art. 1](#) del DL 167/90 sono trasmessi, in base al comma 2 di tale articolo, all'Agenzia delle Entrate con modalità e termini stabiliti con il provv. del [16 luglio 2015](#), recentemente aggiornato con il provvedimento del [9 maggio 2024](#).

In alcune fattispecie gli intermediari indicati nell'[art. 1](#) del DL 167/90 sono **esonerati** dagli obblighi di comunicazione in esame.

A tal fine, si ricorda che secondo il comma 4 dell'[art. 10](#) del DLgs. 461/97 gli obblighi di monitoraggio fiscale a carico degli intermediari non sussistono quando:

- i trasferimenti da e verso l'estero sono relativi a operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli [art. 6](#) e [7](#) del DLgs. 461/97
- i trasferimenti dall'estero sono relativi a operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, qualora detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

In entrambi i casi descritti, l'esonero dalla segnalazione ex art. 1 del DL 167/90 è riconosciuto se i trasferimenti transfrontalieri si riferiscono a flussi **fiscamente rilevanti**, in quanto redditi assoggettati a tassazione sostitutiva da parte di un intermediario residente.

È previsto peraltro che nel caso in cui il cliente **revochi la delega** o quando, alla scadenza, la riscossione della prestazione avvenga senza l'intervento dell'intermediario incaricato, l'intermediario incaricato della riscossione dei flussi effettui le comunicazioni nella dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari (**modello 770**).

Nel caso di riscatto di **polizze assicurative estere**, operazione che dà luogo a redditi di capitale, ai fini dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale a carico dell'intermediario italiano devono ricorrere le seguenti condizioni:

- il trasferimento deve provenire "dall'estero", ossia deve trattarsi di un **flusso in entrata**, relativo a un'operazione da cui possono derivare redditi di capitale
- i redditi di capitale devono aver **già scontato** una tassazione, in quanto il legislatore stabilisce l'esonero "sempreché detti redditi siano stati assoggettati (...) a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi"
- la predetta tassazione dei predetti redditi è stata effettuata "dall'intermediario residente".

Non costituisce condizione di esonero a favore dell'intermediario residente incaricato alla riscossione la cir-

costanza che l'intermediario non residente abbia effettuato la tassazione sul medesimo trasferimento.

Con riferimento ai redditi di capitale di natura assicurativa, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. [62](#) del 13 novembre 2023 ha precisato che dal 4 luglio 2017, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. [90/2017](#) al DLgs. [231/2007](#), qualora detti redditi siano stati assoggettati a **tassazione sostitutiva** su opzione della compagnia di assicurazione estera, si applicano gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1 del DL 167/90 per le operazioni di trasferimento dall'estero delle relative somme laddove l'accredito dei redditi avvenga presso il circuito bancario e finanziario **estero**, ancorché i redditi di capitale siano assoggettati a tassazione direttamente dalla compagnia estera.

Esaminando invece la situazione dal lato del **contraente** della polizza estera, l'[art. 4](#) del DL 167/90 stabilisce al comma 3 che gli obblighi di indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli **intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Questo comporta che, nel caso in cui la polizza estera sia assoggettata a ritenuta da parte della compagnia estera, il contraente della stessa sia tenuto a esporla nel quadro RW, in quanto la norma fa ancora riferimento agli intermediari residenti e non riporta alcun collegamento con i soggetti indicati all'art. 1 del DL 167/90, fra i quali vi sono anche le compagnie estere.

Inoltre, nel caso in cui vi sia un intermediario residente che opera come **sostituto di imposta**, l'esonero dalla compilazione del quadro RW sussiste secondo l'art. 4 del DL 167/90 solo per i contratti comunque conclusi attraverso il **loro intervento**.

Le istruzioni al quadro RW del modello REDDITI PF vanno oltre, in quanto specificano che l'esonero spetta "sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi". Quindi **non è sufficiente** il mandato all'incasso, bensì è necessario l'incarico all'intermediario residente di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi.